

**Messaggio municipale n. 12/2022
Accompagnante la richiesta di modifica
dell'articolo 73 del Regolamento organico comunale**

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

In data 20 dicembre 2021 è stato sottoposto al Consiglio comunale per approvazione il nuovo Regolamento organico comunale del Comune di Tresa (ROC).

Dopo discussione e in seguito ad alcuni emendamenti, il Consiglio comunale ha approvato il ROC. Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenuti ricorsi né domande di referendum e la decisione del CC è cresciuta in giudicato.

Nell'iter procedurale, v. art. 188 LOC, trascorsi i termini di esposizione i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione e il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale (v. art. 189 cpv. 3 LOC).

In data 25 marzo 2022 la Sezione degli Enti Locali (SEL) ha ratificato il Regolamento organico comunale modificando d'ufficio, per modifiche di poco conto, gli articoli 11 cpv. 2 let. c, art. 50 cpv. 6 cpv. 3, art. 121 cpv. 2 e stralciando l'art. 122 cpv. 6 in quanto già contenuto nell'art. 123 (v. decisione SEL allegata e parte integrante del presente messaggio). La decisione della SEL n. 2741 è stata pubblicata agli albi comunali dal 31 marzo 2022 e per trenta giorni.

Mentre per l'art. 73 cpv. 1 la SEL scrive che il capoverso non è chiaro. In effetti una modifica delle commissioni dall'art. 70 cpv. 1 presuppone la modifica di quest'ultimo articolo. Il cpv. 1 non è pertanto approvato, con l'indicazione di voler rivedere il medesimo.

Di seguito i contenuti degli articoli 70 e 73:

Art. 70 Commissioni di quartiere: definizione

1. Il Municipio, ogni quadriennio entro 6 mesi dal rinnovo dei poteri comunali, nomina le seguenti Commissioni di Quartiere:
Croglia;
Monteggio;
Ponte Tresa;
Sessa.
2. Possono essere nominati membri della Commissione di Quartiere persone fisiche, con età minima di 16 anni, domiciliate nel relativo Quartiere ad esclusione dei Municipali e dei Consiglieri comunali in carica.
3. Ogni Commissione si compone da 5 a 7 membri.
4. La Commissione può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Essa tiene un verbale delle proprie sedute.

Art. 73 Modifiche e scioglimento

- ~~1. Sentite le Commissioni di quartiere direttamente interessate, il Municipio può modificarne il numero e la denominazione, ritenuto che a inizio quadriennio o su esplicita richiesta deve essere garantita la possibilità di rappresentatività anche alle Commissioni non più attive. Capoverso da rivedere /SEL25.03.2022~~
2. In caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 12 mesi il Municipio, sentiti i membri della Commissione di quartiere, può sciogliere la stessa. La costituzione di una nuova Commissione di quartiere dovrà avvenire entro 6 mesi dal suo scioglimento.
3. Su richiesta delle Commissioni di quartiere interessate e con il loro coinvolgimento, il Municipio può istituire Commissioni ad hoc su temi o problemi specifici.

In considerazione di quanto sopra esposto e valutato che all'art. 70 cpv. 3 è indicato che ogni Commissione si compone da 5 a 7 membri, il Municipio propone di stralciare il capoverso 1 dell'articolo 73 del ROC che si presenterà nel modo seguente:

Art. 73 Modifiche e scioglimento

1. In caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 12 mesi il Municipio, sentiti i membri della Commissione di quartiere, può sciogliere la stessa. La costituzione di una nuova Commissione di quartiere dovrà avvenire entro 6 mesi dal suo scioglimento.
2. Su richiesta delle Commissioni di quartiere interessate e con il loro coinvolgimento, il Municipio può istituire Commissioni ad hoc su temi o problemi specifici.

Il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE

A. l'art. 73 del Regolamento organico comunale "Modifiche e scioglimento" è così modificato:

1. In caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 12 mesi il Municipio, sentiti i membri della Commissione di quartiere, può sciogliere la stessa. La costituzione di una nuova Commissione di quartiere dovrà avvenire entro 6 mesi dal suo scioglimento.
2. Su richiesta delle Commissioni di quartiere interessate e con il loro coinvolgimento, il Municipio può istituire Commissioni ad hoc su temi o problemi specifici.

B. la modifica entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale no. 439/2022 del 16.05.2022

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		•